

INFORMAZIONI UTILI
SUL SERVIZIO DIOCESANO PER L'ACCOGLIENZA DEI FEDELI SEPARATI
ARCIDIOCESI DI TRANI - BARLETTA - BISCEGLIE



Facendo seguito alla riforma sui processi di nullità matrimoniale voluta dal Santo Padre con la promulgazione delle nuove Norme in forma di Motu Proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*, pubblicate l'8 settembre 2015 ed entrate in vigore l'8 dicembre 2015, alle indicazioni dell'Esortazione apostolica *Amoris laetitia* al n. 244, ed altresì a quanto previsto dalla Costituzione n. 66 del 1° Sinodo diocesano, nella nostra Diocesi l'Arcivescovo S.E. Mons. Pichierri, nell'ambito del Tribunale Ecclesiastico Diocesano, che collabora con la Pastorale familiare, ha istituito nel 2016 con Decreto Arcivescovile (Prot. n. 2602/16, in data 11 marzo) il "Servizio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati", coordinato da un Responsabile, nella persona del sacerdote don Emanuele Tupputi, e composto da persone competenti in materia giuridico-canonica e in pastorale familiare, ed ha sede presso la Curia Arcivescovile, Via Beltrani, 9 - Trani, ed opera, anche, nelle altre città dell'Arcidiocesi (Barletta - Bisceglie - Corato - Margherita di Savoia - Trinitapoli - San Ferdinando Re di Puglia).

Pertanto, si offrono di seguito delle indicazioni utili su come poter usufruire del Servizio diocesano, ricordando che:

I. Le persone competenti, scelte dall'Arcivescovo, per il suddetto Servizio diocesano sono disponibili a prestare consulenza secondo le seguenti condizioni:

- a) la consulenza avverrà previo appuntamento telefonico con il Responsabile, don Emanuele Tupputi:
 1. chiamando al seguente **numero di telefono 0883.494230** ogni giovedì mattina dalle ore 09.30 alle ore 12.00 (si precisa che il numero telefonico è attivo solo il giovedì);

2. o scrivendo al seguente indirizzo **e-mail:** tribunalecclesiastico@arcidiocesitrani.it, inserendo i dati personali, la città di provenienza ed un recapito telefonico.

Si esortano tutti coloro (sacerdoti e fedeli) che vorranno far richiesta di consulenza, di concordare l'appuntamento per via telefonica utilizzando, esclusivamente, il numero telefonico, o l'indirizzo e-mail sopra indicati.

- b) Il Responsabile si occuperà di contattare il Consulente e fissare un appuntamento nel luogo più vicino al Richiedente, che sarà avvisato tramite una telefonata o mediante una mail;
- c) il Consulente, contattato dal Responsabile del Servizio diocesano, effettuerà la consulenza e darà il proprio parere al medesimo, con i suggerimenti che gli sembreranno più opportuni;
- d) se il Consulente ravvisasse la presenza delle condizioni favorevoli ad introdurre una causa presso il *Tribunale Ecclesiastico competente* fornirà al Richiedente: 1. le indicazioni circa l'iter processuale da compiere, 2. la lista dell'Albo degli Avvocati del *Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese* residenti in Regione.

II. Si precisa, inoltre, che il Consulente diocesano presta il servizio in modo gratuito e compie un servizio specializzato di ascolto e di accoglienza verso ogni fedele cattolico o non cattolico (sia battezzato sia non battezzato, coniugato con un fedele cattolico) che vive una situazione difficile e irregolare.

In concreto, la **finalità** di questo servizio giuridico-pastorale, espressione diretta della cura del Vescovo verso i fedeli, è quello di:

1. **compiere un orientamento di carattere pastorale**, per quanti vivono una esperienza di crisi coniugale, ma altresì **canonico** per quei fedeli cattolici o non cattolici che sono separati, di fatto o legalmente, o che siano giunti al divorzio;
2. **aiutare** i fedeli a comprendere quali sono le situazioni nella quali la separazione coniugale con la persistenza del vincolo è da intendersi in linea con l'insegnamento della Chiesa (cfr. Cann. 1151-1155), suggerendo opportune indicazioni per affrontare la condizione in modo Cristiano.

Inoltre quando sarà opportuno i fedeli potranno essere invitati a chiedere il riconoscimento canonico formale della loro condizione di separazione, mediante

decreto canonico dell'Ordinario¹;

3. **accompagnare** i fedeli nell'introduzione della domanda per lo scioglimento del vincolo per inconsumazione o in favore della fede, in stretta collaborazione con il Tribunale Ecclesiastico Diocesano;

4. **assistere** le coppie in difficoltà nel ripercorrere la loro vicenda coniugale alla luce dell'insegnamento cristiano. In tal senso cerca di compiere una possibile riconciliazione, ed ove ciò non fosse possibile, raccoglie gli elementi utili (acquisizione di documenti, disponibilità di testimoni, acquisizione di atti eventualmente emersi durante l'ascolto) per l'eventuale introduzione del processo di nullità matrimoniale presso il Tribunale competente (cfr. Can. 1673).

Nell'eventualità non ci fossero le condizioni per avviare un iter giudiziario il servizio aiuterà pastoralmente i fedeli indirizzandoli verso un percorso di discernimento e di integrazione nella vita cristiana, secondo uno stile di misericordia e reciproco perdono come richiesto dalla norma evangelica.

III. Eventuali informazioni sulla procedura da seguire o sui costi di causa saranno forniti dal Consulente. Si precisa, comunque, che la Conferenza Episcopale Italiana ha emanato una normativa specifica (*al momento ancora vigente*) relativa ai costi di causa e di patrocinio, comprensiva della possibilità di richiesta di un patrocinio gratuito o di una riduzione delle spese (cfr. Sito del Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese nella sezione "*Notizie utili*").

IV. Per ulteriori approfondimenti ed informazioni visitare il sito diocesano:

<http://www.arcidiocesitrani.it/arcidiocesi/fedeli-separati>

Grazie per la Vostra attenzione e collaborazione

Trani, 1 settembre 2017

Don Emanuele Tupputi

Responsabile del Servizio diocesano

per l'accoglienza dei fedeli separati

¹ In Italia il Decreto sul matrimonio canonico della CEI (5 novembre 1990) riconosce la competenza in materia di separazione dell'autorità civile, tuttavia non esclude la legittimità del ricorso al decreto canonico quando si tratti di un matrimonio solo canonico o quando sussistono «ragioni di coscienza» (n. 55).